



Lugano, 31 maggio 2021

N° 1369: CALCOLAZIONI IPG - SENTENZA

Nel rispetto del diritto alla parità di trattamento, al fine di determinare il rispetto del limite max di fr. 90'000 in ambito ILR occorre convertire reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo.

La sentenza è utile perché impone il principio del conteggio esteso all'anno effettivo (come nelle tassazioni)! In questo caso il conteggio risultava troppo alto, ma per molti altri casi è utile per dimostrare l'esistenza pro rata temporis dell'attività per potere poi accedere all'indennità.

Ecco quanto scrive il Tribunale cantonale delle assicurazioni in una sentenza pubblicata il 17 maggio 2021 e cresciuta in giudicato, cioè accettata anche dalle autorità federali (rif. STA 42.2021.35), sconfessando alcuni conteggi visti di recente:

"...lo scopo della norma è quello di accordare l'IPG Corona soltanto nei casi di rigore e oltretutto per fronteggiare una situazione di economica precarietà provocata dallo scoppio improvviso della pandemia, questo Tribunale ritiene che l'operato della Cassa sia corretto. Per stabilire la reale necessità di intervento (il caso di rigore) è necessario convertire il reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo.

Questo metodo rispetta peraltro il principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. art. 8 Cost.; STF 9C_52/2020 del 1° febbraio 2021).

In caso contrario si finirebbe infatti per accordare la prestazione a coloro che hanno ottenuto un reddito mensile elevato lavorando pochi mesi (ad esempio: reddito mensile di fr. 10'000, inizio attività luglio 2019, reddito annuo di fr. 60'000) e negarla invece a chi ha conseguito un reddito mensile inferiore lavorando tutto l'anno (ad esempio fr. 7'800.-- da gennaio a dicembre 2019, pari ad un reddito annuo di fr. 93'600.--), creando così una differenza di trattamento del tutto ingiustificata.